

DECRETO-LEGGE N. 39 DEL 2023: DECRETO SICCIÀ. UNA SCATOLA VUOTA

Ennesimo decreto del governo Meloni, ennesimo titolo roboante, **ennesima scatola vuota**. Abbiamo votato contro un provvedimento denominato decreto siccità che avrebbe dovuto affrontare temi di assoluta importanza per il nostro Paese, ossia la carenza di risorse idriche, il potenziamento delle strutture idriche, la lotta all'altissima dispersione dell'acqua immagazzinata (intorno al 42%, il che significa uno spreco di circa 100 mila litri di acqua al secondo, un dato drammatico). Purtroppo **nel decreto approvato c'è poco e niente**. La nomina di un Commissario straordinario, una Cabina di regia, finanziamenti assolutamente insufficienti.

Abbiamo cercato, nel Parlamento e nel Paese, di sensibilizzare questa destra rispetto a un **tema centrale** per il futuro di tutti noi: **il cambiamento climatico**. Siccità e alluvioni sono due facce della stessa medaglia. Abbiamo bisogno di una transizione ecologica per approdare a un modello di sviluppo equo-sostenibile, abbiamo bisogno di interventi strutturali e di investire nella prevenzione per la tutela del nostro territorio. **Il provvedimento in questione non è minimamente all'altezza** delle sfide che abbiamo davanti. È un provvedimento inutile, se non addirittura dannoso.

Grave, inoltre è la bocciatura dell'emendamento che prevedeva la partecipazione del presidente dell'ANCI alla Cabina di regia, a dimostrazione che chi si riempie tanto la bocca di autonomia dei territori si accoda poi a votare provvedimenti che sono **un concentrato di dirigismo e scelte calate dall'alto**.

La necessità di accelerare le opere è, ovviamente, condivisa anche dal Partito democratico ma è illusorio pensare che questo possa avvenire attraverso l'azione di un commissario e di una Cabina di regia, tra l'altro senza i rappresentanti dei comuni e degli enti territoriali. **Ci sono evidenti sovrapposizioni di competenze, incroci inutili tra ordinario e straordinario**, senza contare che la maggioranza dei compiti e degli interventi sarà svolta comunque dalle autorità di bacino.

Come evidenziato da [Marco Simiani durante la dichiarazione sulla fiducia](#) "per affrontare la crisi idrica, il governo ricorre **ancora una volta a commissari, a deroghe rispetto alle norme** di tutela ambientale e a una nuova ondata di cemento sul territorio. Mentre noi **avremmo bisogno di una strategia nazionale integrata**, in un'ottica di bacini idrografici, la promozione di nuove pratiche e misure volte a ridurre la domanda di acqua e a evitare gli sprechi"

Abbiamo cercato di migliorare il testo, portando in Aula **le nostre proposte**. Tra le altre: interventi strutturali per rendere efficiente il funzionamento del ciclo idrico integrato e

completare gli interventi sulla depurazione, con l'adozione di iniziative volte a evitare gli sprechi, sia dal punto di vista delle dispersioni, sia per implementare il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura e a fini industriali. Abbiamo proposto l'istituzione di un Fondo straordinario per le misure urgenti sulla rete fluviale, con l'obiettivo di restituire spazio ai fiumi, per ampliare le casse di espansione e per ridurre la canalizzazione, ripristinando le connessioni tra gli alvei e le pianure inondabili. Tutte le nostre proposte, però, sono state bocciate.

Durante [la dichiarazione di voto finale](#), [Stefano Vaccari](#) ha sottolineato l'aspetto centrale della questione: "Non si può discutere di scarsità idrica, di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture idriche, senza **collocare il tema dentro uno schema che affronti la questione generale della transizione ecologica**, (...) senza contrastare la dissipazione delle risorse naturali, il consumo di suolo, l'inquinamento da combustibili fossili, le alluvioni, il dissesto idrogeologico. È singolare come vi siete comportati fino a qua, **come gli struzzi**, mettendo la testa sotto terra, per non vedere ciò che stava capitando e, peggio, negando le cause ogni volta che succedeva qualcosa, solo per difendere i grandi interessi della crescita a tutti i costi".

Questa maggioranza brancola nel buio, perché non c'è un'idea complessiva su come affrontare la questione strategica della transizione ecologica e questo decreto – come evidenziato ancora da Vaccari – “non offre nemmeno qualche spiraglio di luce”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" ([AC 1195](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VIII Commissione Ambiente-

SINTESI DELL'ARTICOLATO

CABINA DI REGIA PER LA CRISI IDRICA (ART. 1)

L'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri **la Cabina di regia per la crisi idrica**. Alla Cabina di regia è attribuito l'esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in merito alla **realizzazione degli interventi, monitoraggio** della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), promozione del **coordinamento** tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati e dell'attivazione dei poteri sostitutivi, e **monitoraggio** sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie.

La Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del **Commisario**,

sulla base della comunicazione delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni competenti.

SUPERAMENTO DEL DISSENSO E POTERI SOSTITUTIVI (ART. 2)

L'articolo 2 disciplina l'esercizio di **poteri sostitutivi** per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Così come profila **un meccanismo di superamento del dissenso**, per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere la realizzazione degli interventi. Qualora si opti, entro l'esercizio di poteri sostitutivi, per la nomina di un **Commissario ad acta**, gli oneri che ne conseguano sono previsti gravare sul soggetto attuatore inadempiente.

COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONNESSI AL FENOMENO DELLA SCARSITÀ IDRICA (ART. 3)

L'articolo 3, modificato dal Senato, prevede la nomina del **Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti** connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Vengono individuati **i compiti e le funzioni del Commissario**, il quale:

- **acquisisce i dati** relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- acquisisce dalle autorità concedenti il **censimento delle concessioni** di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- provvede alla **regolazione dei volumi** e delle portate derivati dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene;
- acquisisce i **dati del monitoraggio** sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito;
- verifica e coordina l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste per **razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi** della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;
- verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei **progetti di gestione degli invasi** finalizzato alle operazioni di sghiaamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;
- provvede all'**individuazione delle dighe** per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi;

- effettua una **ricognizione dei corpi idrici sotterranei** potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche;
- **collabora con le Regioni**, supportandole nell'esercizio delle relative competenze in materia.

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERA (ART. 3, COMMA 7-BIS)

L'articolo 3, comma 7-*bis* introduce alcune disposizioni in merito alla **messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera**.

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE, IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE (ART. 4)

L'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a **semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche** e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FLOTTANTI (ART. 4, COMMA 4-BIS)

Il comma 4-*bis* dell'articolo 4 prevede **criteri semplificati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti**. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di potenza fino a 10 MW, si applica la **procedura abilitativa semplificata**, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. **La procedura non si applica** agli impianti ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle **aree naturali protette** o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (comma 3). Il comma 4 demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale.

MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AL DEFICIT IDRICO (ART. 4-BIS).

L'articolo 4-*bis* reca una serie di disposizioni volte a garantire la **continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza** in relazione al deficit idrico.

MISURE PER GARANTIRE L'EFFICIENTE UTILIZZO DEI VOLUMI DEGLI INVASI PER IL CONTRASTO ALLA CRISI IDRICA (ART. 5)

L'articolo 5 disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la **regolazione dei volumi e delle portate degli invasi**, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio. Nel corso dell'esame al Senato, è stato inoltre aggiunto il comma 3-*bis* che consente ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante.

VASCHE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE PER USO AGRICOLO (ART. 6)

L'articolo 6, comma 1, include le **vasche di raccolta di acque meteoriche** per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Il comma 1-*bis* prevede che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, **si applica la disciplina dell'attività edilizia libera**, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO (ART. 7)

L'articolo 7 consente il **riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate**. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

DISPOSIZIONI URGENTI SUL DEFLUSSO ECOLOGICO IN CASO DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI DI SCARSITÀ IDRICA (ART. 7-BIS)

L'articolo 7-*bis* prevede alcune disposizioni urgenti **sul deflusso ecologico** qualora ricorrano delle circostanze eccezionali di scarsità idrica.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI INVASI (ART. 8)

L'articolo 8 interviene sulle **semplificazioni procedurali** per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FANGHI DA DEPURAZIONE (ART. 9)

L'articolo 9 modifica l'art. 127 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) – ove si disciplina la **sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti** – al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GENETICA AGRARIA (ART. 9-BIS)

L'articolo 9-*bis* ammette l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di **organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi** sito-diretta, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del medesimo articolo.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE (ART. 10)

L'articolo 10 interviene sulla disciplina relativa agli **impianti di desalinizzazione** prevedendo, in particolare: **che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale**, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo; introduce, nell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici) specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione. Le principali modifiche operate dal Senato consistono:

- nell'introduzione della lettera d-*bis*) del comma 1, in base alla quale gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato (PPP), e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in PPP, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Tale lettera prevede altresì che **per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso** di cui all'art. 2 del presente decreto-legge;
- nell'introduzione della lettera b) del comma 2, che modifica la disciplina (recata dall'art.109, comma 2, del Codice dell'ambiente) in materia di **immersione in mare di materiali di escavo** di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- nell'introduzione del comma 2-*bis*, che dispone che il presente articolo si applica anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

MISURE PER L'ISTITUZIONE DEGLI OSSERVATORI DISTRETTUALI PERMANENTI SUGLI UTILIZZI IDRICI E PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI SCARSITÀ IDRICA (ART. 11)

L'articolo 11, mediante l'introduzione dell'**osservatorio distrettuale permanente** sugli utilizzi idrici, mira ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da deficit idrico.

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER L'ESTRAZIONE ILLECITA DI ACQUA E PER GLI INADEMPIMENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE DIGHE (ART. 12)

L'articolo 12 introduce misure volte al **rafforzamento del sistema sanzionatorio** in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA CRISI IDRICA (ART. 13)

L'articolo 13 reca disposizioni concernenti un **piano di comunicazione sui temi della crisi idrica**, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 13-BIS)

L'articolo 13-*bis* prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 14)

L'articolo 14 dispone che il presente decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal **15 aprile 2023**.